

2 - 571, 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PANDA IMOLA

Oggi 7 ottobre 2020, alle ore 21, a seguito regolare convocazione, si è riunita presso la sede dell'Associazione di Volontariato PANDA IMOLA, a Imola (BO) in Piazza Gramsci 21, l'Assemblea straordinaria degli associati.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- Massimo Bolognesi, Presidente
- Francesca Regoli, Vice Presidente
- Gian Luigi Loreti, consigliere
- Rita Porcelli, consigliere e tesoriere
- Gabriele Scardovi Casadio, consigliere

Sono inoltre presenti gli associati:

- Nicoletta Folli
- Katia Giordani
- Filippo Zaniboni
- L'associato Andrea Noferini è rappresentato con delega conferita a Rita Porcelli

A norma di Statuto e per unanime acclamazione assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Massimo Bolognesi, che chiama alle funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Rita Porcelli. Il Presidente constatata, a norma di Statuto, la presenza di tre quarti degli associati iscritti, dichiara valida l'Assemblea Straordinaria ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117);

Francesca Regoli

2. Varie ed eventuali

I Ordine del Giorno

Prende la parola il Presidente Sig. Massimo Bognesi il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117).

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi sugli articoli che sono stati variati e/o integrati, e fornendo agli intervenuti le opportune informazioni in merito a tali modifiche.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento e dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente;
- di variare quindi in "PANDA IMOLA ODV" la nuova denominazione;

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente di:

- compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del Decreto Legislativo n.117/2017;
- comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione;
- trasmettere alla Regione Emilia Romagna il verbale registrato e la richiesta di aggiornamento della denominazione all'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta e sciolta l'Assemblea alle ore 23,30, previa let-

Francesco M. Bognesi
Presidente

tura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE (Massimo Bolognesi)

VICE PRESIDENTE (Francesca Regoli)

IL SEGRETARIO (Rita Porcelli)



PROVINCIA DI BOLOGNA
P. 18/1
V. 6. ESENTE
3
31/10/2024
P. IL DIRETTORE

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Rosa Livadiotti
IL FUNZIONARIO
Cristina Mariotti

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato PANDA IMOLA - ODV

ART.1- COSTITUZIONE - DURATA - SEDE

1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata "PANDA IMOLA ODV".

2 L'Organizzazione di volontariato è senza fine di lucro ed ha lo scopo di tutelare l'ambiente naturale, la salute pubblica e i diritti dei consumatori sensibili alle tematiche ambientali.

3 L'ordinamento interno dell'Organizzazione di volontariato è ispirato ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e della promozione sociale, dell'autonomia e della responsabilità, ai principi su cui è fondata l'Unione Europea, della libera elettività delle cariche, dell'uguaglianza tra gli associati e dell'effettività del rapporto associativo.

4 Tutti gli associati hanno, pertanto, uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Organizzazione di volontariato.

5 L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

6 La sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato è ad Imola (BO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Panda Imola è un'organizzazione di volontariato senza fine di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a:

- 1
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

Manlio Sclavi
Enzo Belli
FR

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2 L'Associazione non svolgerà, pertanto, attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse per loro natura e in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione opererà con l'obiettivo di arrestare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura tramite:

- a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- c) la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- d) la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico;
- 3 e) lo sviluppo di una cultura del consumo di prodotti ecosostenibili, non geneticamente modificati, provenienti per quanto possibile da agricoltura biologica, ovvero da cicli produttivi ad impatto ambientale nullo o limitato;
- f) la tutela dei consumatori sensibili alle tematiche ambientali, avendo cura di salvaguardare salubrità e durabilità dei prodotti, l'assenza o la sostenibilità dei loro impatti sulle risorse del pianeta, eliminando ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta e abusiva, di fare cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi e ogni altro comportamento lesivo degli interessi ambientali dei consumatori;
- g) l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopracitati.

Art. 3 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto, l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

- 1 a) collaborazione con enti pubblici e privati, locali o nazionali, operanti in settori compatibili con le finalità associative e per la realizzazione delle stesse finalità;
- b) informazione e di educazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente;
- c) gestione di progetti di salvaguardia della biodiversità;
- d) gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso

- interventi di infrastrutturazione e di riqualificazione ambientale;
- e) gestione in proprio o in convenzione di: oasi, aree verdi, centri ambiente, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali e ambientali;
 - f) ideazione e progettazione di "percorsi" ambientali";
 - g) organizzazione di escursioni e visite guidate in ambienti storico-ambientali o presso strutture attrezzate quali musei, mostre, esposizioni e rassegne in genere;
 - h) promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturale a scopo didattico e di sensibilizzazione;
 - i) promozione e realizzazione di iniziative per la salvaguardia, diretta o indiretta, delle differenti specie animali e vegetali;
 - j) promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente;
 - k) elaborazione di proposte normative e/o regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale e di utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
 - l) attività volte a coinvolgere e orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti ecc. improntati ad una maggiore sostenibilità;
 - m) salvaguardia degli *habitat* naturali dall'inquinamento, dallo spreco e dall'uso irrazionale delle risorse naturali;
 - n) sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione delle tematiche ambientali, del consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - o) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
 - p) tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, intendendosi per ambiente: fauna, flora acque, aria, suoli, ecc.;
 - q) verifica, tramite i propri associati, che le norme a tutela della fauna, della flora, dei fiumi, dell'aria, del suolo, del benessere animale ovvero il rispetto di leggi o regolamenti che disciplinano l'attività umana in tema di ambiente siano rispettate;
 - r) svolgere ricerche scientifiche in campo di tutela dell'ambiente;
 - s) effettuare consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente, anche inerenti l'utilizzo sostenibile delle risorse, la lotta all'inquinamento, il miglioramento della qualità della vita e la sostenibilità dei consumi;
 - t) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a

Enzo Bozzi

R

~~XXXX~~

condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

In particolare, per incentivare la fruizione sostenibile delle risorse del pianeta, garantendo la sicurezza e la qualità dei prodotti di consumo, la tutela della salute, da ottenere anche tramite la diffusione di acquisti maggiormente consapevoli e l'uso corretto dei mezzi pubblicitari, contrattuali e di ogni altro strumento di azione all'interno del processo che genera il consumo delle stesse risorse, dal produttore al consumatore, l'Associazione potrà:

- a) costituire, all'interno dell'Associazione, ed esclusivamente tra i propri associati, uno o più gruppi d'acquisto solidali, conformemente al dettato normativo vigente, al fine di sviluppare la cultura di un consumo eco-sostenibile delle risorse;
- 2 b) intraprendere azioni di sensibilizzazione pubblica in merito al consumo critico e sostenibile;
- c) intraprendere azioni di pressione politica, pubblica, mediatica o legale al fine di incentivare o tutelare il consumo sostenibile delle risorse della terra e ostacolare le azioni di consumo fortemente insostenibili;
- d) intraprendere azioni di tipo legale ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile, amministrativo, della trattativa, nonché delle azioni e dei ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche al fine di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e dai comportamenti lesivi dell'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori e degli utenti.

- 3 L'Associazione potrà sottoscrivere accordi o alleanze con soggetti, pubblici e privati e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni rivolti alla tutela dell'ambiente e del consumo critico, solidale e sostenibile.

- 4 Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

- 5 In caso di necessità per il miglior raggiungimento degli scopi associativi è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. Tale personale non può essere costituito da persone che abbiano svolto o ricoprano il ruolo di

Anna Paoletti

RP

RP

dipendenti, collaboratori o organi istituzionali in Partiti, Associazioni di natura politica, sindacati o che abbiano svolto, in ogni caso, un incarico qualsiasi di natura politica, che sia per conto di un partito o per nomina diretta da parte di personalità di tipo politico.

ART. 4 TERRITORIO DI COMPETENZA

- L'Associazione avrà come territorio di competenza i comuni del Circondario Imolese (Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio) e della Romagna Faentina (Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella, Castel Bolognese e Solarolo).

ART. 5 GLI ASSOCIATI

- Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino a contribuire, in modo diretto e concreto, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni.

- Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

- Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

ART. 6 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

- L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata, a mezzo mail o lettera raccomandata, all'interessato entro dieci giorni ed annotata nel libro degli associati.

- Il Consiglio Esecutivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

- La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato, recapitata all'associazione a mezzo mail o tramite posta, e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

- In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione del diniego motivato, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere che l'assemblea dei soci, di cui all'Art.11 del presente Statuto, si pronunci sul

Handwritten signature: Rosa Berti

Handwritten signature: [illegible]

rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

- 5 In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1 Ogni associato coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini ed abilitazioni e la classificazione degli associati in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti ed ai loro doveri.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
 - essere in regola con la quota associativa;
 - non compiere atti che danneggino gli interessati e l'immagine dell'Associazione;
 - ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 2
- a comportarsi con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede nei confronti degli altri associati, dell'Associazione e della collettività;
 - a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, fatto salvo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute, solo se documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo o dalle vigenti normative.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
 - accedere alle cariche associative, salvo quanto previsto all'art. 14;
 - eleggere i componenti degli organi associativi;
- 3
- contribuire—ad approvare e modificare lo Statuto ed eventuali regolamenti;
 - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

Data Recoln

FR



- essere informati in merito alle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali;

Art. 8 LIMITI E REQUISITI PER LA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 1 L'attività dei volontari non può in alcun modo essere retribuita.
- 2 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.
- 3 Il diritto allo status di associato è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.
- 4 Il versamento della quota associativa non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi, sia per successione a titolo particolare o a titolo universale.
- 5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso dell'associato che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

- 1 La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decesso;
 - c) decadenza causa mancato versamento della quota associativa per n.1 anno;
 - d) esclusione.
- 2 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, via mail o tramite raccomandata.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e annota il recesso sul libro degli associati.
- 3 L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, per:
 - a) comportamenti dell'associato ritenuti contrastanti con le finalità associative o che creino turbativa all'attività associativa;
 - b) comportamenti in violazione dei doveri stabiliti dallo Statuto;
 - c) condanna passata in giudicato per danni nei confronti della fauna o dell'ambiente.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti dell'associato devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso la facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso

Caro Paolo

FR

[Signature]

all'assemblea di soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro dei soci conseguente alla delibera dell'Assemblea, con voto segreto, di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

4 All'associato receduto o escluso non compete nessun diritto, anche patrimoniale, né la restituzione delle quote associative versate, come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

5 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 L'Associazione è dotata di strutture democratiche, e tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 2
- a. l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice Presidente.

3 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della medesima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

2 L'Assemblea può essere sia ordinaria, sia straordinaria, e ad essa hanno il diritto di partecipare tutti gli associati. La partecipazione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

3 L'associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta e ciascun associato non può ricevere più di una delega.

4 Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di mezzi telematici, almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Luca Paoletti

R

A

5	L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
6	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
7	L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare: a) approva il bilancio consuntivo; b) elegge, in un'unica votazione, i componenti del Consiglio Direttivo e, tra questi, il Presidente e il Vice Presidente; c) approva la relazione annuale e il bilancio; d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle; e) revoca il mandato al Consiglio Direttivo, prima della scadenza dei tre anni, in apposita convocazione; f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
8	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina per l'occasione un Segretario Verbalizzante che cura il verbale dell'Assemblea. In caso di sua assenza, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
9	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
10	Le votazioni devono essere espresse in forma palese, ad esclusione di quelle riguardanti persone.
11	Nella prima assemblea annuale ordinaria si approva il bilancio consuntivo.
12	L'assemblea straordinaria viene convocata su richiesta della metà più uno degli associati o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. È validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
13	L'assemblea straordinaria delibera:

Aut. P. 2021

FF

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio determinandone i modi e i liquidatori.

14 Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

15 Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

16 I verbali delle Assemblee sono conservati presso la sede dell'Associazione in forma cartacea e sono disponibili alla libera consultazione degli associati, che possono anche estrarne copia.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di associati che va da un minimo di tre ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

3 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati, appositamente convocata su richiesta di almeno un quinto degli iscritti, con la maggioranza semplice dei presenti.

4 Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) può costituire Commissioni speciali consultive, eventualmente composte anche di non associati, e ne nomina i componenti e il coordinatore;
- b) può costituire un Comitato Scientifico, eventualmente composto anche di non associati, e ne nomina il coordinatore e i componenti;
- c) esamina e recepisce le mozioni dell'Assemblea degli associati;
- d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) predispone il programma di attività, in conformità delle finalità statutarie e ne indica le fonti di finanziamento;
- f) determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- g) ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali;
- h) svolge un ruolo di rappresentanza e anche i singoli componenti sono

data 10/01/2019

FR

FR

tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare l'Associazione nelle occasioni e nelle sedi opportune;

- i) cura, tiene e aggiorna il libro degli Associati, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

- 6 Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

- 7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 8 In caso di assenza, i membri del Consiglio Direttivo non possono rilasciare delega.

- 9 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.

- 10 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Un Consigliere decade, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, e viene sostituito nella prima seduta utile dal primo dei candidati non eletti quando:

- 11 a. mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e del prestigio dell'Associazione o del Consiglio stesso o degli organi statutari;
b. non partecipa, senza presentare un'adeguata giustificazione, a tre riunioni di consiglio consecutive.

La nuova composizione del Consiglio viene ratificata con un'apposita assemblea straordinaria degli associati.

- 12 In caso di decadenza o scadenza del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica anche se non ha completato il mandato.

- 13 Il Consigliere che intende recedere dall'incarico o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, comunicate tramite il Presidente.

- 14 Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 NOMINA, MANDATO E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Quarantini

FR



1 Il Presidente e il Vice-presidente dell'Associazione vengono eletti dall'Assemblea degli associati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

2 Nessuna retribuzione è dovuta per lo svolgimento dei ruoli di Presidente e Vice-Presidente e la carica è, pertanto, gratuita.

3 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

4 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.

5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri proponendo la ratifica dei provvedimenti adottati di sua iniziativa nella prima riunione utile dello stesso Consiglio Direttivo.

6 Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con la maggiore anzianità associativa e, a parità di tale requisito, da quello con la maggiore età anagrafica.

7 Il Presidente e il Vicepresidente sono rieleggibili e il loro mandato dura tre anni, congiuntamente al Consiglio Direttivo.

8 Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi. Ove il Presidente non provveda, l'assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà degli associati.

9 In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica fino a quando non si è ricostituito il nuovo Consiglio Direttivo, con convocazione dell'Assemblea entro il termine di 4 mesi.

10 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione, il quale non avrà però alcun compito direttivo od operativo.

11 Il solo Presidente o in sua mancanza il Vice-Presidente, nei casi urgenti, può autorizzare dei capitoli di spesa, comunque sempre entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Esecutivo e ottenendo la successiva ratifica del proprio operato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITO DI INTERESSI

1 Non può candidarsi né essere eletto negli organi statutari, in quanto incompatibile, l'associato che:

a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutiva o

fiduciaria in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;

b) sia candidato a competizioni elettorali politiche di qualsiasi genere;

c) svolga attività con finalità confliggenti, contrapposte o contrastanti con quelle dell'Associazione.

2

Dopo l'insediamento, è obbligo dei Consiglieri o dei componenti di altri organi statutari elettivi dichiarare, senza indugio, ogni intervenuta incompatibilità e ogni intervenuto o potenziale conflitto di interessi con le finalità associative, così come richiamato dallo statuto.

3

Il Consiglio Direttivo ratifica gli intervenuti conflitti di interessi e/o incompatibilità e la conseguente decadenza, comunicandola all'interessato e assegnandogli giorni 30 per eliminare la causa di incompatibilità e/o il conflitto di interessi; trascorsi 30 giorni senza l'eliminazione della causa di incompatibilità o/e del conflitto di interesse, pronuncia la decadenza con delibera immediatamente efficace.

Art. 15 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "P. R." and a star-like mark.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la

2 destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

4 Il patrimonio costitutivo dell'associazione pari ad Euro 200,00.

Art. 16 CONTRIBUTI, EROGAZIONI E PROVENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE O COMMERCIALI MARGINALI

1 I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa annua degli associati, stabilita annualmente dall'Assemblea.

2 I contributi straordinari sono elargiti dagli associati o da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

3 Le elargizioni liberali di danaro e le donazioni devono essere utilizzate in armonia con le finalità statutarie ed esclusivamente destinate alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le donazioni e le spese, divisi per capitoli e voci analitiche.

Art. 16

Art. 17

Art. 18

4	Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
5	I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 18 CONVENZIONI	
1	Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente.
2	E' conservata copia di ogni convenzione, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
Art. 19 LE RESPONSABILITA'	
1	Gli associati sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs.117/2017.
2	L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
Art. 20 SCIoglimento	
1	In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la partecipazione dei 3 / 4 degli associati, e con la maggioranza assoluta dei presenti, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 21 RINVIO	
1	Per quanto qui non espressamente riportato in questo Statuto si fa integrale rinvio alle norme del codice civile, e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Rea Pucci *Francesca Mi* *Monica Zlop*